

N.R.G. 1060/2021



**DECRETO EX ART. 700 c.p.c.
CON SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
EX ART. 221, commi 2 e 6, D. L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020
e successive modificazioni**

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del lavoro,
letto il ricorso che precede avente per oggetto: provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;
ritenuto che nel caso di specie non sussista l'ipotesi di cui all'art. 669 sexies, II co. c.p.c., non
individuandosi allo stato alcuna ragione di pregiudizio alla eventuale attuazione del provvedimento
derivante dalla convocazione di controparte;
visto l'art. 221, comma 2 e 4, D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020 e successive
modificazioni;
rilevato che, alla luce dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, si ravvisa il
concreto interesse a disporre la celebrazione dell'udienza da remoto, dando atto che ciascuna parte
potrà eventualmente chiedere, entro 5 giorni prima della data fissata, che l'udienza venga svolta in
presenza;

FISSA

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza da remoto del **21/12/2021 ore 11** mandando al
ricorrente di notificare ricorso e decreto al Ministero resistente entro il 3/12/2021;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso nei confronti di *“tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di
istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Busto Arsizio valide per gli anni
2021/2024”* a mezzo pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'area telematica a ciò demandata
entro il termine del 10/12/2021;

AVVERTE

che, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento di fissazione udienza,
potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'ipotesi di mancata
comparizione delle parti;



AVVERTE

che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti (ed eventualmente alle parti personalmente le quali potranno partecipare dalla medesima postazione da cui si collega il difensore, con avvertimento che la mancata partecipazione non verrà valutata dal Giudice ai fini del giudizio) mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:**

[Join Microsoft Teams Meeting](#)

[Learn more about Teams](#)

- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.

Busto Arsizio, 18/11/2021

Il Giudice

Dott. Elena Fumagalli

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per



il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software *Teams* non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “*immetti il nome*”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di *Teams* al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

